

CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI HARDWARE (CG-IKW)

A. Disposizioni introduttive comuni

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG-IKW) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti concernenti l'acquisto e la manutenzione di hardware (compreso il rispettivo software operativo).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta alla FFS SA, l'Azienda accetta le presenti CG, a meno che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Modifiche e integrazioni alle presenti CG richiedono un accordo scritto.
- 1.3 Se non diversamente ed espressamente stabilito nell'atto contrattuale, le disposizioni concernenti la fornitura, la presa in consegna come pure la garanzia secondo la cifra 27 si riferiscono ciascuna in maniera separata e indipendente all'acquisto o alla manutenzione di hardware. I diritti per difetti che discendono dal contratto di manutenzione non toccano quelli di cui al contratto di compravendita.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta e l'eventuale dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta di offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta di offerta della FFS SA. Eventuali divergenze presenti tra l'offerta e la richiesta di offerta o le CG della FFS SA saranno segnalate espressamente nell'offerta.
- 2.3 Nell'offerta l'Azienda indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto.<
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta di offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di quattro mesi dal ricevimento dell'offerta.

3 Impiego di collaboratori

- 3.1 Per le prestazioni che vengono fornite da collaboratori dell'Azienda nelle sedi della FFS SA, l'Azienda impiega unicamente collaboratrici e collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione. Essa sostituisce in tempo utile i collaboratori che

non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'adempimento del contratto. In quest'ottica, essa presta particolare attenzione all'interesse della FFS SA alla continuità.

- 3.2 Per la fornitura di prestazioni secondo la cifra 3.1 l'Azienda impiega unicamente i collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.
- 3.3 Nella misura in cui fornisca prestazioni sul posto, l'Azienda rispetta le prescrizioni delle FFS SA, in particolare il regolamento interno. In ogni caso l'Azienda è tenuta a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza. La FFS SA comunica tempestivamente le informazioni necessarie. L'Azienda impone questi vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.

Le disposizioni della presente cifra 3 si applicano anche a qualsiasi altra persona impiegata dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4 Coinvolgimento di terzi

- 4.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.
- 4.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.
- 4.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

5 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento

- 5.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata
- 5.2 **In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-.**
- 5.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

6 Prestazioni sociali

L'Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l'Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell'attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

7 Forniture di pezzi di ricambio

L'Azienda garantisce alla FFS SA la fornitura di pezzi di ricambio di hardware per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla consegna o dall'installazione dell'hardware.

8 Definizioni

- 8.1 Contratto: designa la totalità dei documenti dell'accordo (ossia documento principale comprese tutte le sue parti integranti come le CG e gli allegati).
- 8.2 Atto contrattuale: designa il documento principale dell'accordo (ossia senza le altre parti integranti come le CG e gli allegati).
- 8.3 Incident: guasto che limita od ostacola l'utilizzazione o la disponibilità convenuta contrattualmente dell'hardware (compreso il

software operativo). Sono da intendere anche guasti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con il software o altro hardware.

B. Acquisto di hardware

9 Consegna e installazione

- 9.1 L'hardware (compreso il software operativo) viene consegnato presso il luogo dell'adempimento dietro firma del relativo bollettino di consegna da parte di una persona designata dalla FFS SA.
- 9.2 Su richiesta della FFS SA e dietro retribuzione separata l'Azienda provvede a installare l'hardware (compreso il software operativo). Eventuali obblighi di collaborazione/obblighi della FFS SA sono convenuti in modo esaustivo nell'atto contrattuale.

10 Utilizzazione del software operativo

Tipo ed estensione dell'utilizzazione del software operativo collegato all'hardware sono disciplinati dalle disposizioni d'impiego dell'hardware. La FFS SA può rivendere l'hardware (compreso il software operativo) a terzi purché rinunci all'utilizzazione per conto proprio.

11 Documentazione

- 11.1 Unitamente all'hardware (compreso il software operativo) l'Azienda fornisce alla FFS SA, elettronicamente o su carta, la relativa documentazione (in particolare il manuale d'installazione e dell'utente) nelle lingue convenute e nel numero stabilito.
- 11.2 La FFS SA può copiare e utilizzare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

12 Istruzione

Se è stato convenuto, l'Azienda organizza, dietro retribuzione separata, una prima istruzione da definire in funzione del volume e della cerchia di destinatari.

13 Prescrizioni in materia d'importazione

L'Azienda garantisce l'osservanza di eventuali restrizioni all'esportazione e prescrizioni in materia d'importazione dal luogo di provenienza a quello di fornitura in conformità a

quanto stabilito nel contratto. L'Azienda informa la FFS SA per iscritto su eventuali restrizioni all'esportazione del paese di provenienza.

C. Manutenzione e supporto

14 Contenuto ed estensione della manutenzione

- 14.1 Le prestazioni da fornire vengono concordate nel contratto.
- 14.2 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, la manutenzione dell'hardware comprende la manutenzione ordinaria (manutenzione preventiva per garantire il funzionamento) e il ripristino (risoluzione dei guasti ed eliminazione degli errori per ripristinare il funzionamento) dell'hardware tramite la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate.
- 14.3 Durante la durata del contratto l'Azienda è tenuta a mettere a disposizione materiale di ricambio in perfetto stato o a fornirlo tempestivamente.

15 Supporto

- 15.1 Le prestazioni di supporto da fornire vengono concordate nel contratto.
- 15.2 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, il supporto comprende la consulenza e l'assistenza alla FFS SA con riguardo all'impiego dell'hardware oggetto del contratto (compreso il software operativo).
- 15.3 Nel caso in cui debba fornire prestazioni di supporto, l'Azienda si impegna a implementare e a tenere a disposizione un'organizzazione efficiente, informando ogni volta immediatamente la FFS SA in merito ai canali di comunicazione delle richieste di supporto e specificando chi sono gli interlocutori competenti. Nel contratto deve essere stabilito se e come le richieste e le comunicazioni possono essere trasmesse per iscritto, telefonicamente o elettronicamente.

16 Obblighi d'informazione

L'Azienda segnala alla FFS SA senza indugio e per iscritto tutti i fatti e le circostanze accertati o accertabili che potrebbero ostacolare o pregiudicare la manutenzione dell'hardware (compreso il software operati-

vo). L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito a miglioramenti tecnici dell'hardware (compreso il software operativo).

17 Reperibilità, tempo di reazione e di riparazione del guasto

17.1 Reperibilità

Durante l'orario di reperibilità per la manutenzione convenuto nel contratto, l'Azienda riceve le comunicazioni concernenti i guasti e le richieste tramite i canali di comunicazione convenuti. Tipo ed estensione delle prestazioni da fornire durante l'orario di reperibilità devono essere convenuti contrattualmente.

17.2 Tempo di reazione

Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un guasto e il momento in cui l'Azienda comincia la relativa analisi ed eliminazione. Questo tempo deve essere definito nel contratto. Le parti si accordano sull'attribuzione delle singole priorità sulla base delle esigenze tecniche ed economiche della FFS SA.

17.3 Tempo di riparazione del guasto

Il tempo di riparazione del guasto corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un guasto presso l'Azienda e l'eliminazione dello stesso. Questo tempo deve essere definito nel contratto.

17.4 L'Azienda comunica alla FFS SA l'eliminazione del guasto.

17.5 Inosservanza dei tempi convenuti **Se non rispetta uno dei tempi convenuti secondo le cifre da 17.1 a 17.3 compresa, l'Azienda è tenuta a corrispondere una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del singolo caso concreto. In questi casi la pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni fossero state accettate con le rispettive riserve. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall'osservanza dei propri obblighi; la pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

18 Rapporti

- 18.1 Su richiesta della FFS SA, l'Azienda redige a conclusione di ogni lavoro di manutenzione un rapporto e ne rilascia una copia alla FFS SA.

19 Inizio e durata

- 19.1 Il contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti, a meno che nell'atto contrattuale non sia specificata una diversa data d'inizio. Il contratto è stipulato a tempo determinato o indeterminato.
- 19.2 Salvo patto contrario, la FFS SA può disdire il contratto di manutenzione stipulato a tempo indeterminato, per iscritto e per la fine di un mese, mentre l'Azienda lo può disdire per la prima volta dopo un periodo definito contrattualmente. La disdetta può estendersi anche solo a singole prestazioni. Salvo patto contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per l'Azienda e di 3 mesi per la FFS SA.
- 19.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:
- avvenimento o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione dei rapporti contrattuali, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
 - la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o l'ottenimento di moratoria su una parte.

20 Conseguenze alla cessazione del contratto

Le parti contraenti disciplinano nel contratto quali mezzi d'esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro dei rapporti contrattuali devono essere restituiti all'altra parte o distrutti in caso di fine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.

D. Disposizioni finali comuni

21 Luogo dell'adempimento e assunzione dei rischi

- 21.1 La FFS SA designa il luogo dell'adempimento. Se non diversamente concordato, il luogo della fornitura dell'hardware (compre-

so il software operativo) è il luogo dell'adempimento.

- 21.2 I benefici e i rischi passano alla FFS SA con la consegna e l'installazione.

22 Mora

- 22.1 Le parti cadono senz'altro in mora in caso di mancato rispetto dei termini che in base al contratto hanno per effetto la mora (contratto con data di scadenza); negli altri casi dopo una diffida con concessione di un congruo termine suppletorio.

22.2 Se l'Azienda cade in mora, è tenuta a corrispondere una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. La pena convenzionale ammonta per ogni giorno di mora all'1‰ (per mille), complessivamente però al massimo al 10% del corrispettivo totale nel caso di prestazioni una tantum ovvero del corrispettivo per 12 mesi nel caso di prestazioni ricorrenti. Essa è pure dovuta nel caso che le prestazioni fossero state accettate senza riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali; la pena convenzionale verrà però computata sul risarcimento dei danni da essa dovuto.

- 22.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

23 Retribuzione

- 23.1 L'Azienda fornisce le prestazioni a prezzi fissi. La retribuzione è unica o ricorrente.
- 23.2 La retribuzione convenuta contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie al perfetto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare anche la trasmissione dei diritti di proprietà sull'hardware, prestazioni di manutenzione e supporto eventualmente convenute contrattualmente, la concessione dei diritti di utilizzazione del software operativo, tutti i costi per i documenti, l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione e lo scarico, le tasse di smaltimento anticipate nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto).

- 23.3 La retribuzione è esigibile con la consegna dell'hardware con il rispettivo software operativo o la relativa installazione. Resta riservato un eventuale piano di pagamento contrattualmente convenuto. L'Azienda fa valere la retribuzione esigibile mediante fattura. L'esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione per la manutenzione sono disciplinate nel contratto. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.
- 23.4 La FFS SA procede al pagamento degli importi esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- 23.5 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, l'Azienda può richiedere, osservando un termine di tre mesi, un adeguamento motivato della retribuzione ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, al massimo però entro i limiti dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo svizzero.

24 Diritto al pagamento diretto della FFS SA

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

25 Riservatezza

- 25.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
- 25.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.
- 25.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se

l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

- 25.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.**

- 25.5 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

26 Protezione dei dati

- 26.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 26.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.
- 26.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.
- 26.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.
- 26.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
- 26.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla

base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

27 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

28 Garanzia

28.1 L'Azienda garantisce di consegnare l'hardware (compreso il rispettivo software gestionale) con tutte le caratteristiche convenute, promesse e utilizzabili in buona fede ai fini previsti e che rispettano le relative prescrizioni legali. L'Azienda garantisce inoltre che le prestazioni fornite presentano le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che la FFS SA può esigere in buona fede anche senza accordo particolare. L'Azienda assume una garanzia di 24 mesi a contare dalla consegna o dall'installazione dell'hardware (compreso il rispettivo software gestionale) rispettivamente dall'accettazione delle prestazioni complete dovute e fornite conformemente al contratto. Durante il periodo di garanzia è possibile denunciare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, l'Azienda è tenuta a soddisfare le richieste che la FFS SA fa valere per difetti, purché i difetti siano stati denunciati per scritto durante il periodo di garanzia.

28.2 L'Azienda garantisce che lei stessa dispone di tutti i diritti necessari a fornire le sue prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzata a distribuire il software gestionale fornito con l'hardware e a conferire al compratore i diritti di utilizzazione nella misura convenuta contrattualmente.

28.3 In caso di difetti, la FFS SA può scegliere se pretendere un miglioramento, una fornitura senza difetti di hardware (compreso il rispettivo software gestionale) oppure la deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore. In presenza di difetti importanti, la FFS SA può recedere dal contratto.

28.4 Se la FFS SA esige un miglioramento oppure una fornitura sostitutiva, l'Azienda elimina i difetti entro il termine imposto e sopporta i relativi costi.

28.5 Se l'Azienda non ha eseguito il miglioramento rispettivamente la fornitura sostitutiva o se questo è insoddisfacente, la FFS SA ha la possibilità di:

- a. operare una deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore; o
- b. esigere i documenti necessari – nella misura in cui l'Azienda sia autorizzata a rilasciarli – e adottare lei stessa le misure necessarie a spese e rischio del venditore o confidare queste misure a terzi; oppure
- c. recedere dal contratto.

28.6 Se a seguito di un difetto si verificasse un danno, l'Azienda risponde inoltre per il risarcimento dello stesso ai sensi della cifra «Responsabilità».

29 Violazione di diritti di protezione

29.1 L'Azienda respinge immediatamente a proprie spese e a proprio rischio e pericolo le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare una procedura giudiziaria contro l'Azienda, quest'ultima deve informare senza indugio la FFS SA. Se tali terzi fanno valere le pretese direttamente verso la FFS SA, l'Azienda prende parte, alla prima richiesta della FFS SA, alla controversia secondo le possibilità offerte dal codice di procedura pertinente. L'Azienda si impegna a sostenere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento danni) imposti alla FFS SA per la conduzione del processo e per un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale l'Azienda assume il pagamento convenuto a terzi soltanto se vi ha aderito previamente.

29.2 Se a causa di pretese fatte valere a titolo di diritti di protezione la FFS SA non può utilizzare o può utilizzare solo parzialmente l'hardware dovuto contrattualmente (compreso il software operativo) o le prestazioni, l'Azienda può scegliere se sostituire l'hardware (compreso il software operativo) con un altro oppure modificare le sue prestazioni in modo che non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni contrattualmente dovute oppure acquisire a proprie spese una licenza presso ter-

zi. Se l'Azienda non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, la FFS SA può recedere dal contratto con effetto immediato. L'Azienda preserva la FFS SA da qualsiasi pretesa ai sensi della cifra «Responsabilità». Nella misura in cui la violazione di diritti di protezione è imputabile alla FFS SA, le pretese contro l'Azienda sono escluse.

30 Integrità

- 30.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 30.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
- 30.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.
- 30.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.**
- 30.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.
- 30.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

31 Audit

- 31.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.
- 31.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.
- 31.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.
- 31.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

32 Responsabilità

- 32.1 Le parti rispondono per tutti i danni che esse causano alla controparte, se non possono provare di essere senza colpa. La responsabilità per i danni alle persone è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata al danno effettivamente verificatosi e comprovato. Salvo diverse disposizioni nel contratto, la responsabilità per lieve negligenza ammonta al massimo a un milione di franchi per contratto. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 32.2 Le parti rispondono secondo la cifra precedente per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da esse incaricati in vista dell'adempimento contrattuale (ad es. subappaltatori, sostituti, collaboratori autonomi ecc.) come per il proprio comportamento.

33 Nessuna rinuncia

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

34 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

35 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

36 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

37 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.